



44459-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

Andrea Gentili

- Presidente -

Sent. n. sez.

1

Vittorio Paziienza

C.C. 05/10/2022

Antonio Corbo

R.G.N. 23475/2022

Ubalda Macrì

Gennaro Sessa

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza in data 17/06/2022 del Tribunale di Genova, Sezione per il riesame;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;

letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/06/2022 il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 01/06/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva disposto, nei confronti di (omissis) indagato per i delitti di introduzione nel territorio nazionale di una vettura in precedenza esportata per la vendita, con targa tedesca provvisoria, in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, ma quivi mai definitivamente immatricolata e, perciò, sottratta al pagamento dei diritti di confine e dell'IVA (artt. 282 e 293 d.P.R. n. 43 del 1973, 1, 67, 69 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972),• il sequestro preventivo impeditivo e funzionale alla confisca del bene in oggetto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis) avv. (omissis) (omissis) che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 69 d.P.R. n. 633 del 1972 e 74 Regolamento CE n. 952 del 2013 in punto di determinazione del valore del bene da assumere come base imponibile per il calcolo del dazio e dell'IVA all'importazione.

Sostiene al riguardo che la base imponibile, utilizzata per il calcolo dell'IVA all'importazione e del dazio evasi, di importo complessivo eccedente la soglia di punibilità di euro 10.000,00, sarebbe stata determinata assegnando al bene importato un valore genericamente quantificato tramite il ricorso a "*valutazione esperita su siti specializzati*", in palese violazione delle previsioni degli artt. 69 d.P.R. n. 633 del 1972 e 74 Regolamento CE n. 952 del 2013, che prescrivono, invece, di far riferimento al valore di transazione di merci, identiche o similari, vendute per l'esportazione.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 282 d.P.R. n. 43 del 1973 per essersi inclusa nella nozione di "diritti di confine" anche IVA all'importazione.

Osserva, in specie, che un orientamento giurisprudenziale contrastante con quello recepito dal provvedimento del Tribunale distrettuale gravato esclude che l'imposta indicata rientri nella categoria dei "diritti di confine", aggiungendo che l'auspicabile recepimento di tale impostazione, maggiormente conforme alla giurisprudenza eurounitaria, comporterebbe il mancato superamento della soglia di punibilità di euro 10.000,00.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) (omissis) manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 69 d.P.R. n. 633 del 1972 e 74 Regolamento CE n. 952 del 2013 in punto di determinazione del valore del bene da assumere come base imponibile per il calcolo del dazio e dell'IVA all'importazione, sostenendo che, nel caso concreto, tale valore sarebbe stato genericamente e illegittimamente determinato mediante il riconoscimento al veicolo importato della *"valutazione esperita su siti specializzati"*.

Osserva al riguardo il Collegio che, dietro lo schermo della violazione di legge, si è di fatto prospettato, con il motivo di ricorso *de quo*, un vizio motivazionale, posto che si sono stigmatizzate le argomentazioni con cui si è giunti ad assegnare al bene importato il valore da assumere come base imponibile per il calcolo del dazio e dell'IVA all'importazione, sostenendo che esso sarebbe stato determinato in maniera censurabilmente semplicistica, mercé il ricorso alla valutazione effettuata da siti specializzati e senza tener conto della vetustà della *res* e del suo grado di usura.

Orbene, l'ipotizzata carenza motivazionale non è suscettibile di deduzione con l'azionata impugnativa, trovando applicazione, nella *subiecta materia*, il consolidato principio di diritto secondo cui *«Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»* (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01).

D'altro canto, appare di lampante evidenza la sussistenza, nel caso di specie, di un impianto argomentativo lineare e coerente, di certo idoneo a escludere la configurabilità dei gravi vizi motivazionali dianzi evocati.

3. Privo di pregio risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 282 d.P.R.^{Atq.}443 del 1973, sostenendo che si sarebbe illegittimamente inclusa nella nozione di "diritti di confine" anche l'IVA all'importazione, con conseguente superamento della soglia di punibilità di euro 10.000,00 ed ingiustificato inquadramento della vicenda in ambito penale.

Ritiene in proposito il Collegio che l'inclusione dell'IVA all'importazione nel novero dei "diritti di confine" sia stata un'operazione correttamente effettuata dal Tribunale distrettuale, avendo la Suprema Corte di recente affermato che «*In tema di contrabbando doganale, la nozione di "diritti di confine" di cui all'art. 34 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la cui evasione integra il delitto di cui all'art. 292 del citato d.P.R., comprende anche l'IVA all'importazione*» (così Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, PMT c/Gostner Thomas, Rv. 282921-01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «*versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità*», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle **Qemende** la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende.

Così deciso il 05/10/2022

Il consigliere estensore

Gennaro Sessa

Il Presidente

Andrea GentiP ,-----

vi4

